



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 30 OTTOBRE 2009

6° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 OTTOBRE 2009 - N. 8/10402 (5.1.0)
Nuovi canoni regionali di polizia idraulica in applicazione dell'art. 6, comma 5 della l.r.
10/2009

34

Anno XXXIX - N. 228 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 28 ottobre 2009 - n. 8/10402

(5.1.0)

Nuovi canoni regionali di polizia idraulica in applicazione dell'art. 6, comma 5 della l.r. 10/2009

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– l'art. 3, comma 114, lettera a), della l.r. 1/2000, così come sostituito dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 2 della l.r. 2 maggio 2003, n. 5 e successivamente modificato dalla lettera a) del primo comma dell'art. 22 della l.r. 24 marzo 2004, n. 5;

– la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

– l'errata corrige n. 9/01 – Serie Ordinaria 2002 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 25 febbraio 2002, Serie Ordinaria n. 9 avente ad oggetto «D.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7, II Supplemento Straordinario del 15 febbraio 2002. Le integrazioni e variazioni sono pubblicate nei quattro punti riportati nel testo»;

– la d.g.r. 12 aprile 2002, n. 7/8743 «Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell'allegato C alla d.g.r. n. 7/7868. Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

– la l.r. 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione»;

– la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali»;

– la d.g.r. 1 agosto 2003, n. 7/13950 «Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica"»;

– la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 8/5774 «Introduzione del canone ricognitorio dei fondi interclusi e del canone per uso agricolo – Modifica alle dd.g.r. nn. 7868/2002 e 13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale (art. 3, comma 114, l.r. n. 1/200)»;

– la d.g.r. 1 ottobre 2008, n. 8/8127 «Modifica del reticolo idrico principale determinato con la d.g.r. 7868/2002»;

– la l.r. 29 giugno 2009, n. 10;

Considerato che in fase di applicazione della d.g.r. 8127/2008 è stata rilevata la difficoltà da parte dei Consorzi a rispettare i termini previsti al punto 5. per la presentazione dell'istanza di concessione all'Autorità idraulica competente;

Tenuto conto delle valutazioni e delle proposte del Gruppo di Lavoro Interdirezionale «Gestione del Demanio Idrico e Polizia Idraulica», istituito con d.d.g. n. 9861 dell'1 ottobre 2009 di prorogare i termini per consentire allo stesso di verificare anche l'effettiva situazione giuridico-amministrativa dei corsi d'acqua interessati alla regolarizzazione di alcune posizioni dei Consorzi di Bonifica, così come previsto dalla citata d.g.r. n. 8127/2008.

Considerata pertanto la necessità che il predetto Gruppo di Lavoro Interdirezionale sentiti i Consorzi di Bonifica interessati prosegua i propri lavori al fine di ottemperare ad una attenta disamina dei corpi idrici per valutare in concreto la loro funzione e possa operare gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari alla determinazioni del contenuto delle Convenzioni;

Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine fissato al punto 5 del dispositivo della d.g.r. 8127/2008 dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 al fine di consentire i necessari approfondimenti così come sopra descritti;

Visto in particolare il comma 5, art. 6 della l.r. 10/2009 che

stabilisce che, ai fini dell'applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 secondo il quale: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Associazioni, tutti gli Enti Pubblici non economici Nazionali, Regionali e Locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.»;

Ritenuto di stabilire che ai soggetti non rientranti nella categoria di ente pubblico ai sensi dell'art. 6 comma 5 della l.r. 10/2009 non venga applicata la riduzione al 10% del canone di concessione demaniale di cui al punto 1. delle note generali dell'allegato C alla delibera 7/7868 del 25 gennaio 2002 così come modificato della d.g.r. 7/8743 del 12 aprile 2002;

Ritenuto inoltre che ogni concessione riconducibile a tali soggetti è da sottoporre ad un procedimento di revisione della pratica con conseguente rideterminazione del canone di concessione dovuto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto espresso in premessa,

1. di modificare integralmente il punto 5. della d.g.r. 8127/2008 come segue:

«di disporre che i Consorzi che intendano continuare a gestire i corsi d'acqua pubblici attualmente erroneamente inseriti nell'allegato D alla d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e succ. mod. e int. o nell'elenco di cui alla d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20552, presentino istanza di concessione all'Autorità idraulica competente entro il 31 dicembre 2010»;

2. di dare mandato al Gruppo di lavoro Interdirezionale, istituito con d.d.g. n. 9861 dell'1 ottobre 2009, sentiti i Consorzi di Bonifica interessati di definire un percorso e metodo per valutare la concreta funzione dei corpi idrici e delle loro pertinenze entro il 31 dicembre 2010;

3. di stabilire che ai soggetti non rientranti nella categoria di ente pubblico ai sensi dell'art. 6 comma 5 della l.r. 10/2009 non venga applicata la riduzione al 10% del canone di concessione demaniale di cui al punto 1 delle note generali dell'allegato C alla delibera 7/7868 del 25 gennaio 2002 così come modificato della d.g.r. 7/8743 del 12 aprile 2002;

4. di stabilire che le concessioni di uso del demanio idrico intestate a soggetti di cui al punto 2. siano da sottoporre a revisione con conseguente rideterminazione del canone di concessione;

5. di stabilire l'applicazione di quanto sopra anche nel caso in cui nel disciplinare di concessione non sia previsto l'automatico adeguamento del canone nei termini definiti dall'art. 6 comma 5 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10;

6. di stabilire che, il canone di cui al punto 2. venga applicato a decorrere dall'annualità successiva all'entrata in vigore della l.r. 29 giugno 2009, n. 10;

7. di approvare l'allegato tecnico relativo alla procedura di revisione delle concessioni;

8. di confermare ogni altro disposto delle dd.g.r. nn. 7868/2002, 8743/2002, 13950/2003, 5774/2007 non modificato ed integrato dalla presente deliberazione;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO

Procedura di revisione delle concessioni intestate ai soggetti non rientranti nella categoria di ente pubblico ai sensi dell'art. 6 comma 5 della l.r. 10/2009

Per tutte le concessioni intestate ai soggetti che, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della l.r. 10/2009 non rientrano nella categoria di ente pubblico è da prevedere una revisione della pratica di concessione di uso del demanio idrico.

È necessario che le Sedi territoriali definiscano l'elenco dei soggetti e delle concessioni ad essi intestate e rideterminino i canoni di concessione senza l'agevolazione per gli enti pubblici.

Occorre predisporre ed inviare una comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti non qualificabili come enti pubblici ai sensi dell'art. 6 comma 5 della l.r. 10/2009, in cui si comunica la rideterminazione del canone.

Il concessionario potrà esercitare il diritto di rinuncia alla concessione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

La mancata risposta entro il termine prefissato, da parte del concessionario, viene considerata come accettazione della nuova condizione e del canone conseguente.

I disciplinari e i decreti di concessione restano in vigore fino allo scadere naturale della concessione.

Le concessioni a tempo indeterminato o prive di indicazione di scadenza verranno chiuse d'ufficio ed eventualmente rinnovate entro il 31 dicembre 2010, indicando obbligatoriamente un tempo di validità definito ed applicando i canoni regionali ai sensi delle dd.g.r. nn. 7868/2002, 8743/2002, 13950/2003, 5774/2007.

